

*Avv. Massimo Visconti*  
*Avv. Antonella Falconio*  
*Via Garibaldi n. 191 - 65029 Torre de' Passeri (PE)*  
*Tel. 085.8886002 Digital Fax 0623.3242518*

## **CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

### **Atto di citazione in appello per**

Per i Sigg.ri **Elia Maria Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE) il 21/09/1946 (VNTLMR46P61L263G), ivi residente alla via Falcone e Borsellino, n. 25, **Simone Ventura**, nato a Torre de' Passeri (PE) il 19/12/1974 (VNTSMN74T19L263Q), residente in Manoppello (PE), alla via Tosti, n. 2, **Antonio Ventura**, nato a Torre de' Passeri (PE) il 27/10/1972 (VNTNTN72R27L263W), Antonella Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE) il 14/06/1956 (VNTNNL56H54L263E), residente in Ozzano dell'Emilia (BO), alla via Olmatello, n. 46, **Edoardo Remo Ventura**, nato a Torre de' Passeri (PE), il 20/12/1947 (VNTDDR47T20L263W), ivi residente, alla via G. D'Annunzio n. 20, **Giuseppina Ventura**, nata a Popoli (PE) il 31/05/1979 (VNTGPP79E71G878Y), residente in Torre de' Passeri (PE), alla via G. Impastato n. 5, **Sabina D'Ostilio**, nata a Pescosansonesco (PE) il 26/02/1952 (DSTSBN52B66G499V), residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Maragona, n. 11, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Massimo Visconti (Cod. fisc. VSCMSM73C25G878E) e dall'Avv. Antonella Falconio (FLC>NNL78D47C632V) presso lo studio dei quali, in Torre de' Passeri (PE), alla Via Garibaldi n. 191, sono elettivamente domiciliati (per comunicazioni di cancelleria: tel. 085.8886002, digital fax 0623.3242518, e-mail avv.massimo.visconti@gmail.com, PEC avvmassimovisconti@cnfpec.it), in virtù di procure rilasciate con separato foglio e facenti parte integrante dell'atto di citazione per usucapione del 10/01/2023, - appellanti -

### **Contro**

**Marisa Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 08/04/1951 (VNTMRS51D48L263S), ivi residente alla via Maragona, n. 33/bis, **Agata Ventura**, nata a Chieti il 08/12/1973 (VNTGTA73T48C632J), ivi residente alla via F. Quarantotti, n. 33, **Vittorio Ventura**, nato a Guardiagrele (CH), il 27/11/1976 (VNTVTR76S27E243H), residente in Chieti, alla via delle Fornaci, n. 19, **Mariagrazia Filomena Nubile**, nata a San Valentino in A.C., il 16/09/1942 (NBLMGR42P56I376K) e residente in Stati Uniti d'America, 160 21 12 RD 11357, Beechurst, New York, quale erede di Anna Ventura; **Rita Nubile**, nata a Scafa (PE) il 10/05/1948 (NBLRTI48E50I482W) e residente in Stati Uniti d'America, 147-17-11 Avenue White Testone NY, White Plais, quale erede di Anna Ventura; **Terenziano Campobassi**, nato a

Pescosansonesco (PE) il 01/09/1929 (CMPTNZ29P01G499Q), ivi residente, alla via San Rocco, n. 78, quale erede di Maddalena Ventura, **Mario Domenico Campobassi**, nato a Pescosansonesco (PE) il 04/06/1932 (CMPMDM32H04G499B), residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Garibaldi, n. 20, quale erede di Maddalena Ventura; **Ida Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 03/09/1931 (MRTDIA31P43C308R), ivi residente alla via Roma, n. 11, quale erede di Maria Ventura; **Elisabetta Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE), il 23/09/1929 (MRTLBT29P63C308H), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Tascone n. 65, quale erede di Maria Ventura; **Natalina Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 25/12/1942 (MRTNLN42T65C308V), residente in 7 Hare Street Fawkner – Victoria 3060 Australia, quale erede di Maria Ventura; **Mirella Di Pietro**, nata a Turrivalignani (PE), il 30/11/1959 (DPTMLL59S70L475P), residente in Pianola – fraz. Di L'Aquila, alla via San Giuseppe, n. 17, quale erede di Iole Martino; **Tiziana Maria Carmela Di Pietro**, nata a Chieti, il 25/08/1963 (DPTTNM63M65C632L), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Carpineto, n. 32, quale erede di Iole Martino; **Alessandro Di Camillo**, nato a Chieti il 0/01/1953 (DCMLSN53A01C632B), residente in Cappelle sul Tavo (PE), alla via D'Annunzio, n. 38, quale erede di Clelia Antonina F. Martino; **Anna Maria Di Camillo**, nata a Chieti, il 20/07/1950 (DCMNMR50L60C632U), ivi residente, alla via dei Frentani, n. 519, quale erede di Clelia Antonina F. Martino, **Maria Filomena Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 14/11/1937 (VNTMFL37S54L263M), ivi residente, alla via Maragona, n. 86, **Rita Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 30/09/1954 (VNTRTI54P70L263D), ivi residente, alla via Maragona, n. 30, **Anna Maria Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 11/11/1940, residente in Melbourne (Australia), al n. 32 Nicholson Street North Balwyn (Cod. fisc. VNTNMR40S51L263K), convenuti contumaci in primo grado.

- appellati -

#### Premesso che

- Con atto di citazione notificato per mezzo dei pubblici proclami, unitamente al provvedimento di convocazione nel procedimento di mediazione delegata n. 311/2023, Elia Maria Ventura insieme a Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura e Sabina D'Ostilio adivano il Tribunale di Pescara al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare il possesso ultraventennale, conservato senza interruzioni e contestazioni, assunto animo domini et in nome proprio del terreno sito in Torre de' Passeri (PE), identificato nel locale catasto al fg. 5, part. 318 da parte di Giuseppina Sidoni, nata a San Demetrio ne' Vestini (AQ) il 26/12/1918 (SDNGPP18T66H819U), deceduta in Popoli (PE)

il 07/01/1996, almeno dal 1945 alla data del decesso;

b) accertare e dichiarare che i Sigg.ri Elia Maria Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE) il 21/09/1946, ivi residente alla via Falcone e Borsellino, n. 25, Antonella Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE) il 14/06/1956, residente in Ozzano dell'Emilia (BO), alla via Olmatello, n. 46, Edoardo Remo Ventura, nato a Torre de' Passeri (PE), il 20/12/1947, ivi residente, alla via G. D'Annunzio n. 20, divenuti proprietari per successione di morte della madre, Giuseppina Sidoni, della quota del bene immobile intestato alla stessa e meglio identificato al punto a), Giuseppina Ventura, nata a Popoli (PE) il 31/05/1979, residente in Torre de' Passeri (PE), alla via G. Impastato n. 5, Sabina D'Ostilio, nata a Pescosansonesco (PE) il 26/02/1952, residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Maragona, n. 11, Simone Ventura, nato a Torre de' Passeri (PE) il 19/12/1974, residente in Manoppello (PE), alla C.da Fara, n. 67, Antonio Ventura, nato a Torre de' Passeri (PE) il 27/10/1972, divenuti proprietari per successione di morte del padre, Aldo Ventura, della quota dei beni immobili intestati allo stesso e meglio identificati al punto a), sono subentrati nel possesso dei suddetti beni immobili, continuando ad esercitarlo, animo domini et in nome proprio, senza interruzioni e contestazioni, fino ad oggi;

c) per l'effetto, dichiarare i Sigg.ri Elia Maria Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio, Simone Ventura, Antonio Ventura, unici ed esclusivi proprietari delle quote dei beni immobili descritti nel punto a), per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. e art. 714 c.c., limitatamente alle quote intestate a Marisa Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE), il 08/04/1951 (VNTMRS51D48L263S), ivi residente alla via Maragona, n. 33/bis, Agata Ventura, nata a Chieti il 08/12/1973 (VNTGTA73T48C632J), ivi residente alla via F. Quarantotti, n. 33, Vittorio Ventura, nato a Guardiagrele (CH), il 27/11/1976 (VNTVTR76S27E243H), residente in Chieti, alla via delle Fornaci, n. 19, Mariagrazia Filomena Nubile, nata a San Valentino in A.C., il 16/09/1942 (NBLMGR42P56I376K) e residente in Stati Uniti d'America, 160 21 12 RD 11357, Beechurst, New York, quale erede di Anna Ventura; Rita Nubile, nata a Scafa (PE) il 10/05/1948 (NBLRTI48E50I482W) e residente in Stati Uniti d'America, 147-17-11 Avenue White Testone NY, White Plais, quale erede di Anna Ventura; Terenziano Campobassi, nato a Pescosansonesco (PE) il 01/09/1929 (CMPTNZ29P01G499Q), ivi residente, alla via San Rocco, n. 78, quale erede di Maddalena Ventura, Mario Domenico Campobassi, nato a Pescosansonesco (PE) il 04/06/1932 (CMPMDM32H04G499B), residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Garibaldi, n. 20, quale erede di Maddalena Ventura; Ida Martino, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 03/09/1931 (MRTDIA31P43C308R), ivi residente alla via Roma, n. 11, quale erede di Maria Ventura; Elisabetta Martino, nata a Castiglione a Casauria

(PE), il 23/09/1929 (MRTLBT29P63C308H), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Tascone n. 65, quale erede di Maria Ventura; Natalina Martino, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 25/12/1942 (MRTNLN42T65C308V), residente in 7 Hare Street Fawkner – Victoria 3060 Australia, quale erede di Maria Ventura; Mirella Di Pietro, nata a Turrivalignani (PE), il 30/11/1959 (DPTMLL59S70L475P), residente in Pianola – fraz. Di L'Aquila, alla via San Giuseppe, n. 17, quale erede di Iole Martino; Tiziana Maria Carmela Di Pietro, nata a Chieti, il 25/08/1963 (DPTTNM63M65C632L), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Carpineto, n. 32, quale erede di Iole Martino; Alessandro Di Camillo, nato a Chieti il 0/01/1953 (DCMLSN53A01C632B), residente in Cappelle sul Tavo (PE), alla via D'Annunzio, n. 38, quale erede di Clelia Antonina F. Martino; Anna Maria Di Camillo, nata a Chieti, il 20/07/1950 (DCMNMR50L60C632U), ivi residente, alla via dei Frentani, n. 519, quale erede di Clelia Antonina F. Martino, Maria Filomena Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE), il 14/11/1937 (VNTMFL37S54L263M), ivi residente, alla via Maragona, n. 86, Rita Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE), il 30/09/1954 (VNTRTI54P70L263D), ivi residente, alla via Maragona, n. 30, Anna Maria Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE), il 11/11/1940, residente in Melbourne (Australia), al n. 32 Nicholson Street North Balwyn (Cod. fisc. VNTNMR40S51L263K);

- all'udienza del 26/10/2023, l'Ill.mo Giudice "*rilevato che non risulta esperita la mediazione prevista obbligatoriamente in subiecta materia quale condizione di procedibilità della materia, tenuto conto delle ulteriori questioni sottoposta dal difensore e procuratore speciale di parte attrice*", rinvia all'udienza dell'11 Settembre 2024;

- non essendo comparso né costituitosi nessuno per i convenuti, l'Ill.mo GOP dichiarava la contumacia all'udienza del 11/09/2024;

- l'istruttoria testimoniale veniva esperita alle udienze del 27/02/2025 e del 21/05/2025;

- in data 02/09/2025, parte attrice depositava memorie conclusionali e, all'udienza del 11/09/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.

- con sentenza n. 941/2025 del 16/09/2025 (RG n. 362/2023), depositata il successivo 17/09/2025 e comunicata alle parti in pari data, il Tribunale di Pescara così provvedeva: "*rigetta la domanda; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio*".

Tutto quanto sopra premesso, palesandosi l'erroneità, l'ingiustizia e l'illegittimità di detta sentenza, i Sigg.ri Elia Maria Ventura insieme a Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura e Sabina D'Ostilio, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, con il presente atto propongono

## APPELLO

**avverso la sentenza n. 941/2025 emessa dal Tribunale di Pescara in data 16/09/2025 (RG n. 362/2023), pubblicata il successivo 17/09/2025, per i seguenti motivi in**

**FATTO e DIRITTO**

Preliminarmente, si dichiara di appellare, come in effetti con il presente atto si appella, la predetta sentenza laddove dispone:

*"8) Ciò nondimeno, è emerso nel corso dell'istruttoria, in ordine al capitolo 4) della memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n°2 c.p.c., che nel 1972 la Sidoni aveva autorizzato la società "Romana scavi srl" con sede in Roma (che stava costruendo l'arteria autostradale nella zona - l'attuale casello Torre de' Passeri - Casauria), a compiere costanti e quotidiani prelievi di terra. E sul punto la convenuta Ventura Rita, oltre a confermare la circostanza, ha dichiarato che il terreno è divenuto "una cava" a seguito dell'estrazione di terreno, mentre il teste Astore ha dichiarato di aver appreso tale circostanza dalla suocera Sidoni e dalla di lui moglie.*

*9) Orbene, questo aspetto della vicenda in esame non consente di affermare, in modo certo ed incontrovertibile, un possesso esclusivo ed ininterrotto in capo alla Sidoni, uti domina.*

*10) In altre parole, l'ingresso nel terreno di un terzo, nel caso di specie, la società edile incaricata di realizzare l'arteria autostradale nella zona (l'attuale casello Torre de' Passeri - Casauria) che poi vi ha effettuato attività estrattiva, appare assurgere a comportamento incompatibile con l'esercizio esclusivo del possesso, tale da interromperne il relativo decorso. Difatti, da tale risultanza è dato ricavarsi che il terreno, per effetto dell'ingresso di quella società, ha subito un mutamento di conformazione fisica, ergo in modo irreversibile, sostanziale e duraturo, visto che da collinare e con sopra piante di uliveto, è divenuto pianeggiante, privo di coltivazioni e adibita a cava, proprio a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'arteria autostradale.*

*11) Né è stato meglio precisato come la dante causa abbia potuto "autorizzare" tale società a compiere costanti e quotidiani prelievi di terra. Né è stato meglio precisato se la Sidoni avesse percepito un corrispettivo per l'utilizzo del terreno per attività estrattiva, considerata la irreversibilità dello stato dei luoghi che ne è derivata a seguito dei cennati lavori.*

*12) Tale aspetto della vicenda appare dunque minare l'esclusività e l'animus domini del possesso da parte della Sidoni, in quanto ne interrompe la continuità e, di conseguenza, rende dubbia l'idoneità del possesso ai fini dell'usucapione, nonché, infine, impedisce di congiungere il possesso della predetta con quello degli attori.*

*13) In questi termini la domanda deve essere rigettata."*

E, di conseguenza, si appella anche il dispositivo della sentenza nella relativa parte, e cioè:

"rigetta la domanda".

**Sull'erroneità ed ingiustizia della sentenza nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 99- 115-116 c.p.c. e art. 2697 c.c.).**

La sentenza gravata *in partibus quibus* viola norme e principi di legge in tema di "onere della prova", della loro "disponibilità" e "valutazione"; ed è palesemente erronea nella ricostruzione dei fatti, delle risultanze istruttorie e nella loro interpretazione e valutazione.

Se il metodo generalizzante, cioè la regola che ha ispirato la decisione impugnata, ha permesso di ricostruire in astratto l'evento, semplificandolo, ad altro risultato il giudice avrebbe potuto approdare, ove si fosse avvalso del criterio della causalità individuale, la quale avrebbe avuto il pregio di focalizzare l'analisi sull'evento per come verificatosi e che, differendo dalla causalità generale non già per il criterio adoperato, ma solo per la base del giudizio, avrebbe messo il giudicante nella condizione di attribuire il giusto peso, in termini di spiegazione causale, a tutti gli elementi concreti e alle circostanze del caso reputate rilevanti.

Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice, in base al combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve valutare analiticamente tutte le prove, spiegando in motivazione quali risultati è pervenuto e come ha riformato ogni singola inferenza (Corte Cass., n. 16056/2019).

Il Tribunale di Pescara ha malamente interpretato (e, a volte, ignorato) le risultanze istruttorie, traendo conclusioni assolutamente non supportate nemmeno dall'*iter* argomentativo logico-giuridico dallo stesso richiamato nella prima parte della sentenza appellata.

E valga il vero.

Nel corso dell'istruttoria, la convenuta contumace Rita Ventura e i testi escussi, Mario Astore e Camillo D'Alfonso, hanno confermato le ragioni attoree, ossia che:

- Giuseppina Sidoni (madre degli attori Edoardo Remo, Elia Maria e Antonella Ventura e del defunto Aldo Ventura) ha posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto l'intero terreno sito in Torre de' Passeri (PE), alla via Maragona (fg. 5, part. 318), curandone l'uso, la manutenzione e il godimento, dal 1968 al 1983;
- a seguito del decesso del marito Antonio Ventura (17/04/1983), la Sig.ra Sidoni, insieme ai figli ha ereditato la di lui quota (3/18), ma ha continuato ad esercitare con costoro, un'indiscussa signoria sull'intero immobile, fino alla data della sua morte (07/01/1996);
- dal 1996 ad oggi, l'uso e il godimento *uti dominus* è proseguito in capo ai figli Edoardo Remo, Elia Maria, Antonella e Aldo Ventura;

- deceduto anche Aldo Ventura (07/08/2022), i suoi eredi e anch'essi attori nel presente giudizio (la moglie Sabrina D'Ostilio e i figli Giuseppina, Simone e Antonio Ventura) hanno continuato con Edoardo Remo, Elia Maria e Antonella Ventura a curare e disporre dell'immobile *de quo* come unici proprietari.

La convenuta Rita Ventura e i due testi escussi hanno, altresì, ricordato termini e modi in cui questo godimento esclusivo si è concretizzato, protraendosi ininterrottamente fino ad oggi, per oltre venti anni.

Fondamentale la ricostruzione della Sig.ra Rita Ventura che, dopo aver precisato di aver sempre abitato in quella zona e, quindi, di conoscerla, ha chiarito che, fino agli inizi degli anni '70, il terreno si presentava collinare e coltivato con piante d'ulivo e che la Sig.ra Sidoni, dal 1968 al 1972, si occupava di tenere pulito il terreno, curandone la potatura, la concimatura delle piante ivi presenti e raccogliendo l'olivo.

La Sig.ra Ventura ricorda, poi, che, nel 1972, fu la stessa Sidoni ad autorizzare la società "Romana scavi srl" di Roma, che stava costruendo l'arteria autostradale nella zona (attuale casello Torre de' Passeri – Casauria), a compiere su detto terreno costanti e quotidiani prelievi di terra. La convenuta ricorda, poi, che, dopo questo intervento estrattivo, il terreno ha mutato completamente fisionomia e utilità, fino a presentarsi pianeggiante, privo di coltivazioni e ricoperto di terra, sassi e pietre: "*è diventata una cava, a seguito dell'attività di estrazione del terreno*".

Del pari, l'esperito interrogatorio formale ha confermato, altresì, che la Sig.ra Sidoni, da sola dal 1972 al 1983 e con i figli fino al 1996, ha sempre curato l'uso, la manutenzione e il godimento del terreno, occupandosi della sua pulizia periodica (rimozione di rovi, sterpaglie e materiale di varia natura che, periodicamente, veniva ivi depositato) personalmente, ovvero incaricando operai e, quindi, sostenendone le conseguenti spese.

Dopo la morte della Sidoni, gli eredi hanno proseguito *uti domini* nella cura e manutenzione del terreno.

La memoria storica del teste Mario Astore parte dal 1977, anno in cui ha iniziato a frequentare moglie (la convenuta Rita Ventura) e, dunque, i luoghi oggetto di causa: anche egli ricorda perfettamente che il terreno *de quo* era sempre stato curato e mantenuto dalla Sig.ra Sidoni e dai suoi figli e nipoti, nei termini e modi sopra descritti.

L'ultimo teste ascoltato, Camillo D'Alfonso (marito dei un'altra convenuta, Marisa Ventura), dopo aver precisato che conosce luoghi e fatti dal 1975 (ossia da quando ha iniziato a

frequentare Torre de' Passeri, ove ha stabilito la residenza nel 1980, proprio nei pressi del terreno oggetto di causa), riferisce che accompagnava il suocero Adiutorio Ventura a potare gli ulivi e lui gli aveva indicato quali fossero le particelle sue e quali quelle dei suoi due fratelli (ossia Antonio e Luciano Ventura).

Così, il teste ha avuto sempre la convinzione che il terreno fg. 5 part. 318 fosse "di proprietà" di Giuseppina Sidoni e dei suoi eredi.

Nel corso degli ultimi 40 anni, il Sig. D'Alfonso ha anche aiutato gli odierni attori nelle attività periodiche di pulizia, essenzialmente contribuendo nella rimozione di rovi e sterpaglie.

Questi i fatti emersi nel corso dell'istruttoria.

Convenuta e testi hanno riferito concordemente la sussistenza da parte della defunta Sidoni e dei suoi eredi "*di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto*" (Corte Cass. Ordinanza 04/02/2015, n. 2043).

Per Rita Ventura, Camillo D'Alfonso e Mario Astore, insomma, il terreno di Torre de' Passeri (fg. 5, part. 318) era di Giuseppina Sidoni ed, oggi, dei suoi figli e nipoti!

*In claris non fit interpretatio...*o, almeno così dovrebbe essere.

Ma, nel nostro caso, così non è stato: il Giudice di Prime Cure, esaminate le prove orali, ha ritenuto immotivatamente di non poter considerare compiuta l'usucapione da parte della Sidoni.

Invero, secondo il Giudicante il fatto che la Sidoni abbia autorizzato l'ingresso nel terreno di un terzo per prelevare ingenti quantità di terra, così mutando la conformazione del terreno, avrebbe configurato un comportamento incompatibile con l'esercizio esclusivo del possesso, tale da interrompere il relativo decorso *ad usucapionem*.

Secondo il Tribunale di Pescara, infatti, da tale risultanza è dato ricavarsi che il terreno, per effetto dell'ingresso di quella società, ha subito un mutamento di conformazione fisica, *ergo* in modo irreversibile, sostanziale e duraturo, visto che da collinare e con sopra piante di uliveto, è divenuto pianeggiante, privo di coltivazioni e adibita a cava, proprio a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'arteria autostradale.

Si tratta, *ictu oculi*, di una conclusione corretta e pacifica dal punto di vista fattuale, errat5a dal

punto di vista giuridico, atteso che **non vi è mai stata alcuna interruzione del possesso da parte della Sidoni.**

Come detto e dimostrato, la Sig.ra Sidoni, nel 1972, ritenuta da tutti **PROPRIETARIA** del terreno, ha avuto titolo e forza contrattuale per autorizzare la Romana Scavi srl ad entrare nel suddetto terreno e prelevare la terra necessaria per (contribuire a) realizzare il casello autostradale e, durante il tempo necessario per compiere le suddette opere, non ha mai perso il possesso del bene, rimasto sempre pacifico, pubblico, continuato e non interrotto.

Come noto, infatti, l'art. 1140 c.c. stabilisce che il possesso è *"il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa"*.

Il possesso è una situazione di fatto, non un diritto, e si compone di due elementi indispensabili:

Corpus possessionis (elemento oggettivo), ovvero la materiale disponibilità e il controllo del bene.

Animus possidendi (elemento soggettivo), cioè l'intenzione di comportarsi e tenere la cosa come se ne fosse il proprietario (*uti dominus*, per l'appunto).

Chi possiede la cosa, per essere possessore, deve avere anche l'intenzione di agire su di essa come fosse il proprietario o altro titolare di diritto reale.

Quando manca tale intenzione si dice che il soggetto ne è detentore.

Come afferma la norma, **si può essere possessori anche se la custodia materiale del bene è in seno ad altro soggetto che riveste, appunto, la qualità di detentore. Questo infatti dispone e gode della cosa ma non può esercitare poteri che manifestino l'esserne proprietario.**

Non a caso, nel II comma dell'articolo 1140 cc si fa distinzione tra possesso immediato e possesso mediato: *"si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona"*.

Ed ecco, dunque, chiarita la posizione della Sidoni che, come detto, non ha mai cessato di possedere *uti dominus* il terreno, essendosi limitata ad **autorizzare** l'ingresso di un terzo e ivi l'attività di estrazione di terra. Terzo che, come tale, non ha mai assunto il ruolo di possessore, avendone solo la "detenzione" autorizzata dalla "proprietaria" e finalizzata al solo prelievo di terra, per l'appunto.

**La Sidoni ha sempre agito con l'intenzione di comportarsi come proprietaria e ha mantenuto il controllo sul bene: aveva concesso alla Romana scavi di prelevare la terra, accettando che il terreno cambiasse conformazione e, terminata l'opera, è tornata**

**a lei anche la detenzione del bene.**

Erra, dunque, il Primo Giudice laddove suppone che l'estrazione di terra da parte della Romana Scavi srl abbia configurato un'interruzione del possesso.

Ai sensi dell'art. 1167 cc, gli atti utili ad interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell'usucapione sono solo quelli che privano il possessore del potere di fatto sulla cosa, materialmente o giudizialmente, per oltre un anno. La norma fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui l'interruzione non sia voluta, né provocata dal possessore il quale, invece, è costretto a subirla per un fatto del proprietario o di un terzo. La privazione del possesso, in tali casi, deve essere effettiva, ossia al possessore deve essere materialmente impedito di continuare ad esercitare il potere di fatto sulla cosa.

Ma non è questo il caso. **La società aveva ricevuto autorizzazione a prelevare la terra.** Nulla di più né di diverso: circostanza confermata dalla convenuta Rita Ventura (nipote della Sidoni e che viveva, all'epoca dei fatti, vicino al terreno oggetto di causa) e dai testi Mario Astore (*"ho appreso la circostanza da mia moglie e mia suocera"*) e Camillo D'Alfonso.

Verosimilmente, l'accordo è stato verbale e, visto l'oggetto (autorizzazione a prelevare la terra), buon senso vuole che la stessa Sidoni fosse ben consapevole che, all'esito, il terreno avrebbe cambiato per sempre conformazione.

La diretta interessata è orma deceduta e non risulta che, dopo questi prelievi e il conseguente cambio di conformazione, qualcuno abbia mai avuto a recriminare alcunché.

Sul punto, il Giudice sottolinea come la Ventura abbia precisato che *"il terreno è diventato una cava"*, ma omette di aggiungere che è sempre la Ventura a riferire che, dopo l'intervento estrattivo, sul terreno *"era presente molta sterpaglia per cui la Sidoni assieme ai figli si occupava periodicamente della pulizia del terreno"*.

Così sconfessando definitivamente la paventata (dal Giudice) interruzione del possesso.

Infine, contrariamente a quanto inteso dal Giudice di Prime Cure, non può (né deve) assolutamente rilevare ai fini della continuità nel possesso se la stessa abbia o meno percepito *"un corrispettivo per l'utilizzo del terreno per attività estrattiva, considerata la irreversibilità dello stato dei luoghi che ne è derivata a seguito dei cennati lavori"*.

Probabilmente, non lo sapremo mai.

E, comunque, *cui prodest?*

A nessuno evidentemente. Comportandosi *uti domunus*, la Sidoni fu libera di accettare o

meno un corrispettivo (in denaro o in altre forme) per il prelievo di terra dal suo terreno, nella piena consapevolezza dell'irreversibilità dello stato dei luoghi che ne sarebbe derivata.

E, sia concesso dirlo, anche laddove fosse stata così ingenua da non prevedere la dedotta irreversibilità, questo non potrebbe minare l'*animus domini* con cui ha agito: avrebbe (vivaddio!) compiuto un grave errore di valutazione con conseguente suo esclusivo nocumento!

Si torna a ribadire, inoltre, che il Giudice non ha tenuto in nessuna considerazione non solo le testimonianze, ma anche l'interrogatorio formale della convenuta Rita Ventura, che ha confermato il possesso nei termini i modi sin qui descritti: prima coltivando, pulendo il terreno e raccogliendone i frutti, poi, autorizzando il prelievo di terra e, nel momento in cui il terreno si presentava pianeggiante, pieno di sterpaglie, provvedendo periodicamente alla sua pulizia e manutenzione.

Infine, deceduta la Sidoni, l'attività di cura e manutenzione è proseguita da parte dei suoi figli (attori nel giudizio di primo grado ed odierni appellanti): sia la convenuta che i testi escussi hanno pacificamente confermato che dopo la morte di Giuseppina Sidoni (1996), i figli Edoardo Remo, Elia Maria, Antonella e Aldo Ventura hanno continuato a curare l'uso, la manutenzione e il godimento dell'intero terreno (rimozione di rovi, sterpaglie e materiale di varia natura che, periodicamente, veniva ivi depositato), ovvero incaricando operai e, quindi, sostenendo le conseguenti spese; e che, dopo la morte di Aldo Ventura (anno 2022), la moglie Sabina D'Ostilio, i figli Giuseppina, Simone e Antonio Ventura (attori insieme a Edoardo Remo, Antonella e Elia Maria Ventura) hanno continuato a curare l'uso, la manutenzione e il godimento del terreno insieme a Edoardo Remo, Antonella e Elia Maria Ventura.

*Repetita iuvant*: la Sidoni ha posseduto in maniera continuativa dal 1968 al 1983, solo mutando le modalità di esercizio. E, dopo, il suo decesso, il possesso valido ad usucapionem è proseguito in capo ai suoi eredi, fino ad oggi.

Dal canto loro, i formali e numerosi cointestatari del terreno, e, dopo la loro morte, i rispettivi eredi, si sono sempre completamente disinteressati del terreno oggetto di causa, sia trascurandone l'uso, la manutenzione e il godimento, che tralasciando di compiere azioni per recuperarne in qualche modo il possesso.

Del resto, hanno scelto finanche di non partecipare al procedimento di mediazione e restare contumaci nel giudizio di primo grado.

**Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.**

Pertanto, sono di tutta evidenza l'erroneità e l'illegittimità gravata sentenza, la quale non ha debitamente considerato la situazione dei fatti, né ha proceduto all'esatta applicazione della normativa di riferimento relativa alla fattispecie, cosicché essa merita l'opportuna riforma.

Al riguardo, è di palmare evidenza che il presente appello (in riferimento all'art. 348 bis c.p.c.) non "corra il rischio" di essere considerato non avente "una ragionevole probabilità di essere accolto", ma, anzi, mostra *ad abundantiam* e senza che sia richiesto dalla norma, tutti i caratteri della parvenza di fondatezza (se non di manifesta fondatezza) e dell'alta probabilità di accoglimento, alla luce sia della giurisprudenza citata, che conforta i motivi del gravame, che della palese erroneità in cui è incorso il Giudice di Prime cure.

Tutto ciò premesso, dedotto e specificato, i Sigg.ri Elia Maria Ventura, Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

#### CITANO

**Marisa Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 08/04/1951 (VNTMRS51D48L263S), ivi residente alla via Maragona, n. 33/bis, **Agata Ventura**, nata a Chieti il 08/12/1973 (VNTGTA73T48C632J), ivi residente alla via F. Quarantotti, n. 33, **Vittorio Ventura**, nato a Guardiagrele (CH), il 27/11/1976 (VNTVTR76S27E243H), residente in Chieti, alla via delle Fornaci, n. 19, **Mariagrazia Filomena Nubile**, nata a San Valentino in A.C., il 16/09/1942 (NBLMGR42P56I376K) e residente in Stati Uniti d'America, 160 21 12 RD 11357, Beechurst, New York, quale erede di Anna Ventura; **Rita Nubile**, nata a Scafa (PE) il 10/05/1948 (NBLRTI48E50I482W) e residente in Stati Uniti d'America, 147-17-11 Avenue White Testone NY, White Plais, quale erede di Anna Ventura; **Terenziano Campobassi**, nato a Pescosansonesco (PE) il 01/09/1929 (CMPTNZ29P01G499Q), ivi residente, alla via San Rocco, n. 78, quale erede di Maddalena Ventura; **Mario Domenico Campobassi**, nato a Pescosansonesco (PE) il 04/06/1932 (CMPMDM32H04G499B), residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Garibaldi, n. 20, quale erede di Maddalena Ventura; **Ida Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 03/09/1931 (MRTDIA31P43C308R), ivi residente alla via Roma, n. 11, quale erede di Maria Ventura; **Elisabetta Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE), il 23/09/1929 (MRTLBT29P63C308H), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Tascone n. 65, quale erede di Maria Ventura; **Natalina Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 25/12/1942 (MRTNLN42T65C308V), residente in 7 Hare Street Fawkner – Victoria 3060 Australia, quale erede di Maria Ventura; **Mirella Di Pietro**, nata a Turrivalignani (PE), il 30/11/1959 (DPTMLL59S70L475P), residente in Pianola – fraz. Di L'Aquila, alla via San Giuseppe, n. 17, quale erede di Iole Martino; **Tiziana Maria Carmela Di Pietro**, nata a

Chieti, il 25/08/1963 (DPTTNM63M65C632L), residente in Turrivalignani (PE), alla C.da Carpineto, n. 32, quale erede di Iole Martino; **Alessandro Di Camillo**, nato a Chieti il 0/01/1953 (DCMLSN53A01C632B), residente in Cappelle sul Tavo (PE), alla via D'Annunzio, n. 38, quale erede di Clelia Antonina F. Martino; **Anna Maria Di Camillo**, nata a Chieti, il 20/07/1950 (DCMNMR50L60C632U), ivi residente, alla via dei Frentani, n. 519, quale erede di Clelia Antonina F. Martino; **Maria Filomena Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 14/11/1937 (VNTMFL37S54L263M), ivi residente, alla via Maragona, n. 86; **Rita Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 30/09/1954 (VNRTI54P70L263D), ivi residente, alla via Maragona, n. 30; **Anna Maria Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 11/11/1940, residente in Melbourne (Australia), al n. 32 Nicholson Street North Balwyn (VNTNMR40S51L263K), a comparire innanzi alla **Corte d'Appello di L'Aquila**, all'udienza che si terrà il giorno **14/12/2026**, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto o di quella fissata ai sensi dell'art. 349 bis comma 2 c.p.c. e con espresso avviso che, in difetto, si produrranno le decadenze indicate dagli artt. 38, 167 e 345 c.p.c., compresa quella di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., informando che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi innanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in assenza di costituzione, si procederà in sua legittima dichiaranda contumacia, per ivi sentir in tal sede accogliere le seguenti rassegnate

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuto ammissibile il presente appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

- accogliere lo spiegato appello e riformare la sentenza n. 362/2025 emessa dal Tribunale di Pescara (Giudice: Dott. Bernardi) in data 16/09/2025 (RG n. 362/2023), pubblicata il successivo 17/09/2025, nelle seguenti parti: "8) *Ciò nondimeno, è emerso nel corso dell'istruttoria, in ordine al capitolo 4) della memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n°2 c.p.c., che nel 1972 la Sidoni aveva autorizzato la società "Romana scavi srl" con sede in Roma (che stava costruendo l'arteria autostradale nella zona - l'attuale casello Torre de' Passeri - Casauria), a compiere costanti e quotidiani prelievi di terra. E sul punto la convenuta Ventura Rita, oltre a confermare la circostanza, ha dichiarato che il terreno è divenuto "una cava" a seguito dell'estrazione di terreno, mentre il teste Astore ha dichiarato di aver appreso tale circostanza dalla suocera Sidoni e dalla di lui moglie. 9) Orbene, questo aspetto della vicenda in esame non consente di affermare, in modo certo ed incontrovertibile, un possesso*

esclusivo ed ininterrotto in capo alla Sidoni, uti domina. 10) In altre parole, l'ingresso nel terreno di un terzo, nel caso di specie, la società edile incaricata di realizzare l'arteria autostradale nella zona (l'attuale casello Torre de' Passeri – Casauria) che poi vi ha effettuato attività estrattiva, appare assurgere a comportamento incompatibile con l'esercizio esclusivo del possesso, tale da interrompere il relativo decorso. Difatti, da tale risultanza è dato ricavarsi che il terreno, per effetto dell'ingresso di quella società, ha subito un mutamento di conformazione fisica, ergo in modo irreversibile, sostanziale e duraturo, visto che da collinare e con sopra piante di uliveto, è divenuto pianeggiante, privo di coltivazioni e adibita a cava, proprio a seguito dei lavori eseguiti per la realizzazione dell'arteria autostradale. 11) Né è stato meglio precisato come la dante causa abbia potuto "autorizzare" tale società a compiere costanti e quotidiani prelievi di terra. Né è stato meglio precisato se la Sidoni avesse percepito un corrispettivo per l'utilizzo del terreno per attività estrattiva, considerata la irreversibilità dello stato dei luoghi che ne è derivata a seguito dei cennati lavori. 12) Tale aspetto della vicenda appare dunque minare l'esclusività e l'animus domini del possesso da parte della Sidoni, in quanto ne interrompe la continuità e, di conseguenza, rende dubbia l'idoneità del possesso ai fini dell'usucapione, nonché, infine, impedisce di congiungere il possesso della predetta con quello degli attori. 13) In questi termini la domanda deve essere rigettata. "Rigetta la domanda".

- per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e che qui si riportano:

a) accertare e dichiarare il possesso ultraventennale, conservato senza interruzioni e contestazioni, assunto animo domini et in nome proprio del terreno sito in Torre de' Passeri (PE), identificato nel locale catasto al fg. 5, part. 318 da parte di Giuseppina Sidoni, nata a San Demetrio ne' Vestini (AQ) il 26/12/1918 (SDNGPP18T66H819U), deceduta in Popoli (PE) il 07/01/1996, almeno dal 1945 alla data del decesso;

b) accertare e dichiarare che i Sigg.ri Elia Maria Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE) il 21/09/1946, ivi residente alla via Falcone e Borsellino, n. 25, Antonella Ventura, nata a Torre de' Passeri (PE) il 14/06/1956, residente in Ozzano dell'Emilia (BO), alla via Oلماتello, n. 46, Edoardo Remo Ventura, nato a Torre de' Passeri (PE), il 20/12/1947, ivi residente, alla via G. D'Annunzio n. 20, divenuti proprietari per successione di morte della madre, Giuseppina Sidoni, della quota del bene immobile intestato alla stessa e meglio identificato al punto a), Giuseppina Ventura, nata a Popoli (PE) il 31/05/1979, residente in Torre de' Passeri (PE), alla via G. Impastato n. 5, Sabina D'Ostilio, nata a Pescosansonesco (PE) il 26/02/1952, residente in Torre de' Passeri (PE), alla via Maragona, n. 11, Simone Ventura, nato a Torre de'

Passeri (PE) il 19/12/1974, residente in Manoppello (PE), alla C.da Fara, n. 67, Antonio Ventura, nato a Torre de' Passeri (PE) il 27/10/1972, divenuti proprietari per successione di morte del padre, Aldo Ventura, della quota dei beni immobili intestati allo stesso e meglio identificati al punto a), sono subentrati nel possesso dei suddetti beni immobili, continuando ad esercitarlo, animo domini et in nome proprio, senza interruzioni e contestazioni, fino ad oggi;


c) per l'effetto, dichiarare i Sigg.ri Elia Maria Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio, Simone Ventura, Antonio Ventura, unici ed esclusivi proprietari del terreno sito in Torre de' Passeri (fg. 5, part. 318) per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. e art. 714 c.c., limitatamente alle quote intestate ai convenuti contumaci.

Si chiede, son d'ora, l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e si deposita: copia conforme sentenza n. 941/2025 (Tribunale di Pescara – RG n. 362/2023) (doc. 1); fascicolo di parte di primo grado (doc. 2).

*Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro 114,00 e che l'importo del contributo unificato è pari ad euro 64,50 + euro 27,00.*

Torre de' Passeri, 02/03/2026

Avv. Massimo Visconti



Avv. Antonella Falconio



**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA****Decreto ex art. 150 C.P.C.****Il Presidente f.f.**

Vista la nota con la quale, in data 26.01.2026, gli Avv.ti Massimo Visconti e Antonella Falconio, difensori degli appellanti Ventura Elia Maria, Ventura Simone, Ventura Antonio, Ventura Antonella, Ventura Edoardo Remo, Ventura Giuseppina e D'Ostilio Sabina nell'ambito del procedimento iscritto al n. 57/2026 V.G., hanno chiesto di essere autorizzati a notificare per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 C.P.C., l'atto di citazione in appello proposto avverso la sentenza n. 941/2025 con la quale il Tribunale di Pescara ha rigettato le domande dai medesimi avanzate in primo grado;

ritenuto che la notificazione dell'atto nei modi ordinari appare sommamente difficile per l'impossibilità di reperire gli appellati sotto elencati, in quanto da tempo emigrati in altri continenti;

visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 24.02.2026;

**A U T O R I Z Z A**

la notificazione per pubblici proclami, dell'atto di citazione in appello, con le medesime modalità già adottate in primo grado, nonché mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet di questa Corte, nei confronti dei seguenti appellati:

1. **Ventura Marisa**, N. a Torre de' Passeri il 08.04.1951;



2. **Ventura Agata**, N. a Chieti il 08.12.1973;
3. **Ventura Vittorio**, N. a Guardiagrele il 27.11.1976;
4. **Nubile Mariagrazia Filomena**, N. a San Valentino in A.C. il 16.09.1942;
5. **Nubile Rita**, N. a Scafa il 10.05.1948;
6. **Campobassi Terenziano**, N. a Pescosansonesco il 01.09.1929;
7. **Campobassi Mario Domenico**, N. a Pescosansonesco il 04.06.1932;
8. **Martino Ida**, N. a Castiglione a Casauria il 03.09.1931;
9. **Martino Elisabetta**, N. a Castiglione a Casauria il 23.09.1929;
10. **Martino Natalina**, N. a Castiglione a Casauria il 25.12.1942;
11. **Di Pietro Mirella**, N. a Turrivalignani il 30.11.1959;
12. **Di Pietro Tiziana Maria Carmela**, N. a Chieti il 25.08.1963;
13. **Di Camillo Alessandro**, N. a Chieti il 0.01.1953;
14. **Di Camillo Anna Maria**, N. a Chieti il 20.07.1950;
15. **Ventura Maria Filomena**, N. a Torre de' Passeri il 14.11.1937;
16. **Ventura Rita**, N. a Torre de' Passeri il 30.09.1954;
17. **Ventura Anna Maria**, N. a Torre de' Passeri il 11.11.1940.

L'Aquila, 02 marzo 2026

**Il Presidente della Corte f.f.**

dr. F. Riga





### Attestazione di conformità


L'Avv. Antonella Falconio, con studio in Torre de' Passeri (PE) alla via Garibaldi n. 191, quale procuratore dei Sigg.ri Elia Maria Ventura, Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio, nel giudizio civile d'appello da instaurare dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014<sup>1</sup>,

### ATTESTA

che l'antescritto provvedimento di accoglimento n. cronol. 147/2026 del 02/03/2026 (RGVG n. 57/2026), denominato "decreto ex art. 150 c.p.c.", è copia analogica conforme al corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 57/2026 R.G.V.G. della Corte d'Appello di L'Aquila.

L'Aquila, 12/03/2026

Avv. Antonella Falconio



<sup>1</sup> «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»

UNITED STATES  
- FONONARIO -

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - U.N.E.P.**

**RELATA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.**

Io sottoscritto Funzionario UNEP presso la Corte d'Appello di L'Aquila, vista la richiesta dell'Avv. Antonella Falconio, quale procuratore dei Sigg.ri Elia Maria Ventura, Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio e la dichiarazione del medesimo, ho notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., come autorizzato dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila con provvedimento del 02/03/2026 (RGVG n. 57/2026), copia conforme dei suestesi atti e provvedimenti (atto di citazione, decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami) a:

**Marisa Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 08/04/1951, **Agata Ventura**, nata a Chieti il 08/12/1973, **Vittorio Ventura**, nato a Guardiagrele (CH), il 27/11/1976, **Mariagrazia Filomena Nubile**, nata a San Valentino in A.C., il 16/09/1942; **Rita Nubile**, nata a Scafa (PE) il 10/05/1948, **Terenziano Campobassi**, nato a Pescosansonesco (PE) il 01/09/1929, **Mario Domenico Campobassi**, nato a Pescosansonesco (PE) il 04/06/1932; **Ida Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 03/09/1931; **Elisabetta Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE), il 23/09/1929; **Natalina Martino**, nata a Castiglione a Casauria (PE) il 25/12/1942; **Mirella Di Pietro**, nata a Turrivalignani (PE), il 30/11/1959; **Tiziana Maria Carmela Di Pietro**, nata a Chieti, il 25/08/1963; **Alessandro Di Camillo**, nato a Chieti il 0/01/1953; **Anna Maria Di Camillo**, nata a Chieti, il 20/07/1950; **Maria Filomena Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 14/11/1937; **Rita Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 30/09/1954; **Anna Maria Ventura**, nata a Torre de' Passeri (PE), il 11/11/1940, mediante deposito di copia del suesteso atto e provvedimento nella Casa Comunale di L'Aquila, sita in L'Aquila, presso Palazzo

Margherita, alla Piazza Palazzo (protocollo@comune.laquila.postecert.it), ivi recandomi e

facendone consegna a mani di

a mani di D'Alenardo Ennio  
convivente collega di studio impiegato/a incaricato/a  
di ricevere gli atti, addetto alla sede, per tale qualificatosi  
che ne cura la consegna in sua precaria assenza, in plico  
chiuso sigillato recante il n° ..... cronologico.  
13/3/26 FUNZIONARIO UNEP



Un estratto dell'atto è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 26 del 05/03/2026

(come da copia conforme che si allega).

*Vi ste le pubblicazioni dell'atto sul sito internet  
di questa Corte in data 03/03/2026*

Io sottoscritto Funzionario UNEP della Corte d'Appello di L'Aquila, infine, ho depositato un'altra copia conforme dei suestesi atto e provvedimento (atto di citazione, decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami), unitamente alla copia conforme della Gazzetta Ufficiale, nella Cancelleria della Corte d'Appello di L'Aquila, mediante consegna a mani del Cancelliere

a mani di Sandro Visco  
convivente collega di studio impiegato/a incaricato/a  
di ricevere gli atti, addetto alla sede, per tale qualificatosi  
che ne cura la consegna in sua precaria assenza, in plico  
chiuso sigillato recante il n° ..... cronologico.  
L'Aquila, 13/3/26 FUNZIONARIO UNEP



**UNEP - L'AQUILA**

Modello A / O Cr. 244  
Mod.F 459/0 Dep.€ 20,00

**URGENTE**

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 10,30
10%	€ 1,03
Spese Postali	€ 0,00
Trasf. Avvisi	€ 0,00
10% Avvisi	€ 0,00
Spese Avvisi	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15,20</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 12/03/26

L'Ufficiale Giudiziario

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 5 marzo 2026

Si pubblica il martedì,  
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

I testi delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - devono essere trasmessi tramite il portale IOL - Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo internet [www.inserzioni.gazzettaufficiale.it](http://www.inserzioni.gazzettaufficiale.it) dove sono reperibili tutte le informazioni per la pubblicazione.

## FOGLIO DELLE INSERZIONI

### SOMMARIO

#### ANNUNZI COMMERCIALI

##### Convocazioni di assemblea

APAM S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria</i> (TX26AAA2073).....	Pag. 4
ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI <i>Convocazione assemblea straordinaria</i> (TX26AAA1979).....	Pag. 1
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO - SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Convocazione di assemblea ordinaria</i> (TX26AAA1993).....	Pag. 1
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI <i>Convocazione di assemblea ordinaria dei soci</i> (TX26AAA2009).....	Pag. 2
CENTRALE GARANZIA FIDI S.C. A.R.L. <i>Convocazione di assemblea straordinaria</i> (TX26AAA1997).....	Pag. 2
ENTE COOPERATIVO DI CONSUMO SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Convocazione di assemblea ordinaria</i> (TX26AAA2036).....	Pag. 4

#### S.P.A. AUTOVIE VENETE

*Convocazione di assemblea ordinaria* (TX26AAA2052) Pag. 4

#### Altri annunci commerciali


#### CAMPANIA PIÙ VERDE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.

*Diffida al socio moroso ex art. 2466 codice civile*  
(TX26AAB2023)..... Pag. 28

#### CRESCO SPV S.R.L.

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 in materia di cessione di crediti di impresa (la "Legge 52/91") corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "Regolamento" o "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX26AAB2022).....* Pag. 26

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 in materia di cessione di crediti di impresa (la "Legge 52/91") corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "Regolamento" o "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX26AAB2020).....* Pag. 21



**TRIBUNALE DI TREVISO***Notifica per pubblici proclami - R.G. 337/2026*

Giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Treviso del 06/02/2026, Biancolin Fabio nato il 28/02/1975 a Motta di Livenza, BNCFBA75B28F770S, rappresentato dall'avv. Vanessa Carniel, CRNVSS80R44F999H, domiciliato presso lo studio della stessa in S.Polo di Piave, via Mura 57, vanessacarniel@pec.ordineavvocatitrevise.it, cita:

Milanese Cecilia, Bonotto Giuseppina Fu Giuseppe, Cusin Amadio Fu Luigi, Cusin Giuseppe Fu Luigi, Cusin Luigi Fu Clemente, Cusin Maria Fu Amadio, De Guissi Giovanni Fu Nicolò, Palù Andrea Fu Clemente, Palù Antonio Fu Clemente, Palù Clementina Fu Andrea, Palù Domenico Fu Andrea, Palù Giuseppe Fu Clemente, Palù Italia Fu Andrea, Palù Margherita Fu Clemente, Palù Maria Fu Clemente, Palù Silvio Fu Clemente, Cusin Antonio Fu Giuseppe e/o loro eredi/ successori o aventi causa dinanzi al Tribunale di Treviso, all'udienza del 24/09/2026, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e con le forme dell'art. 166 cpc, nel termine di 70 gg. prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata o tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 cpc o da leggi speciali, che sussistendone i presupposti di legge potrà essere presentata istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in difetto di costituzione si procederà in loro legittima contumacia, per ivi sentir riconoscere e dichiarare, l'attore proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, degli immobili ubicati nel Comune di S.Polo di Piave, via Garioi, così di seguito censiti: Catasto Fabbricati Comune di S.Polo di Piave, Sez. Urb. B, foglio 8, Mapp. 147, Piano T-1, Cat. A/5, Cl. 1, Cons. 3,5 vani, rendita € 53,32; Catasto Fabbricati Comune di S.Polo di Piave, Sez. Urb. B, foglio 8, Mapp. 149, Piano T, Cat. A/5, Cl. 3, Cons. 2 vani, Tot. Sup. 29 mq, rendita € 57,84, previo incontro di Mediazione N. 556/25/AS che si terrà il 15/04/2026 h.16:15 presso Curiamercatorum in Treviso, piazza Borsa 3/B, a cui i predetti sono invitati.

avv. Vanessa Carniel

TX26ABA2065 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TRENTO***Notifica per pubblici proclami - R.G. 5944/2025*

Il Presidente del Tribunale di Trento, con decreto di data 20.02.2026 ha autorizzato l'avv. Massimiliano Debiassi con studio in Cles (TN) via C.A. Martini n. 21, quale procuratore di Erspamer Maria Gabriella nata a Merano (BZ) in data 16.12.1943 (C.F. RSPMGB43T56F132M) e residente in Genova, piazza Goffredo Villa n. 29/2, Bonomi Monica Delia Ada nata a Milano in data 17.01.1973 (C.F. BNMM-CD73A57F205N) e residente in Arcola (La Spezia), via Romana n. 42/G e Bonomi Matteo nato a Milano in data 08.05.1970 (C.F. BNMMTT70E08F205O) e residente in

La Spezia, via Sant'Andrea n. 29 A a notificare per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. c. 3-4 nei confronti dei sig. Luigi Zadra fu Ignazio il ricorso ex art. 281 decies cpc dd. 30.12.2025 avanti al Tribunale di Trento avente ad oggetto l'usucapione da parte dei ricorrenti della p.m. 3 - p.ed. 53/1 - PT 493 II in C.C. Tres ed il tutto per quanto riguarda la quota di 3/27 intavolata a nome di Zadra Luigi fu Ignazio.

Si precisa che il predetto ricorso è stato rubricato sub n. 393/2026 RG - Tribunale di Trento con fissazione dell'udienza ex art. 281 undecies cpc per il giorno 06.05.2026 ore 10:00.


Cles, 03.03.2026

avv. Massimiliano Debiassi

TX26ABA2066 (A pagamento).

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA***Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto di citazione in appello - R.G. 57/2026*

Elia Maria Ventura, residente in Torre de Passeri, via Falcone e Borsellino, n. 25, Simone Ventura, residente in Manoppello (PE), via Tosti, n. 2, Antonio Ventura, residente in Torre de Passeri, via Maragona, n. 7, Antonella Ventura, residente in Ozzano dell'Emilia, via Olmatello, n. 46, Edoardo Remo Ventura, residente in Torre de Passeri, via G. D'Annunzio n. 20, Giuseppina Ventura, residente in Torre de Passeri, via G. Impastato n. 5, Sabina D'Ostilio, residente in Torre de Passeri, via Maragona, n. 11, rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Falconio del Foro di Pescara, visto il provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila (R.G.V.G. 57/2026 - cron n. 147/2026 del 02/03/2026), citano Marisa Ventura, nata a Torre de Passeri, il 08/04/1951, Agata Ventura, nata a Chieti il 08/12/1973, Vittorio Ventura, nato a Guardiagrele, il 27/11/1976, Mariagrazia Filomena Nubile, nata a San Valentino in A.C., il 16/09/1942, Rita Nubile, nata a Scafa il 10/05/1948, Terenziano Campobassi, nato a Pescosansonesco il 01/09/1929, Mario Domenico Campobassi, nato a Pescosansonesco il 04/06/1932, Ida Martino, nata a Castiglione a Casauria il 03/09/1931, Elisabetta Martino, nata a Castiglione a Casauria, il 23/09/1929, Natalina Martino, nata a Castiglione a Casauria il 25/12/1942, Mirella Di Pietro, nata a Turrivagnani, il 30/11/1959, Tiziana Maria Carmela Di Pietro, nata a Chieti, il 25/08/1963, Alessandro Di Camillo, nato a Chieti il 0/01/1953, Anna Maria Di Camillo, nata a Chieti, il 20/07/1950, Maria Filomena Ventura, nata a Torre de Passeri, il 14/11/1937, Rita Ventura, nata a Torre de Passeri, il 30/09/1954, Anna Maria Ventura, nata a Torre de Passeri, il 11/11/1940, a comparire avanti alla Corte d'Appello di L'Aquila all'udienza del 14/12/2026, con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata o di quella fissata ex art. 349 bis c.p.c. e con espresso avviso che, in difetto, si produrranno le decadenze indicate dagli artt. 38, 167 e 345 c.p.c., compresa quella di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., informando



che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi innanzi al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in assenza di costituzione, si procederà in loro legittima dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere lo spiegato appello e, in riforma della sentenza n. 362/2025 del Tribunale di Pescara del 16/09/2025 (R.G. 362/2023), dichiarare gli appellanti unici ed esclusivi proprietari del terreno sito in Torre de Passeri (fg. 5, part. 318) per maturata usucapione.

avv. Antonella Falconio

TX26ABA2068 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI TRIESTE

*Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.*

Si notifica agli aventi diritto che il signor Mark Persi (PRSMRK39T27L424M) con domicilio eletto presso l'avv. Livia Rinaldi, via Cesare Battisti n. 4, ha citato davanti al Tribunale di Trieste, G.I. designando, nella sua sede in Foro Ulpiano n. 1, Trieste:

i discendenti, non identificati né identificabili dei sig.ri Richter Catterina, Richter Gioseffa, Ronzel Andrej, Ronzel Johanna, Rosadebernardis Lucia, nonché ogni altro soggetto interessato, a comparire per l'udienza del 29 settembre 2026 alle ore di rito, per l'accertamento dell'usucapione della proprietà del seguente immobile:

terreno cat. 326 parte, marcato VII di tq 13.78 in P.T. 103 c.t. 1° di Cologna. cat. 326 parte, marcato VI, di tq 24,57 in P.T. 104 c.t. 1° di Cologna.

Si invitano i suddetti convenuti a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., avvertendoli espressamente che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. e da leggi speciali, e che i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La notifica avviene ai sensi dell'art. 150 c.p.c. in base al provvedimento di autorizzazione del Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste dd. 11 febbraio 2026, sub RVG 282/2026, n. cronol. 426/2026.

Trieste, 23 febbraio 2026

avv. Livia Rinaldi

TU26ABA1935 (A pagamento).

### AMMORTAMENTI

#### TRIBUNALE DI VICENZA

*Ammortamento polizza di pegno - R.G. 418/2026*

Il Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza, letto il ricorso n. 418/2026, in data 18.12.2026 pronuncia l'ammortamento della polizza di pegno al portatore n. 46358 del 26.03.2025 di € 2.310,00 intestata a Adelsburg Scyailen, emessa da Custodia Valore - Credito Su Pegno S.p.A. Contrà del Monte n. 13 Vicenza (VI) ed autorizza la ricorrente a esercitarne i relativi diritti trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo opposizione aventi diritto.

Adelsburg Scyailen

TX26ABC2012 (A pagamento).

#### TRIBUNALE DI BARI

Punti di contatto: Pec: gungolocarlo@avvocatibari.legal-mail.it - Email: g.gungolo@gmail.com.

*Ammortamento cambiario - R.G. 1598/2026 V.G.*

Il Presidente del Tribunale di Bari con decreto n.5266 del 25.02.2026 ha pronunciato l'ammortamento di n.3 cambiali ciascuna dell'importo di euro 1.212,89, con scadenza rispettivamente al 31.03.2020 - 31.05.2020-30.06.2020 emesse dalla Tutino Impianti srl in favore della BCC Castellana Grotte nonché di un titolo cambiario dell'importo di euro 4.202.09, con scadenza 31.08.2021 emesso dalla Tutino Impianti srl in favore della Società Stei srl.

Opposizione legale entro 30 giorni.

Bari, 26.02.2026

Il procuratore  
avv. Carlo Gungolo

TX26ABC2034 (A pagamento).


#### TRIBUNALE DI TORINO


*Avviso di rettifica ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 14151/2025*

In riferimento all'inserzione TX25ABC8646 pubblicata sulla G.U.R.I. parte II n. 106 del 06/09/2025 relativa all'inefficienza della polizza di pegno al portatore n. 2783367 emessa il 26/02/2025 da Pronto Pegno - Kruso Kapital Spa, ove scritto: Florentina Cristina Sarau, leggasi: Florentina Cristina Sararu.

Florentina Cristina Sararu

TX26ABC2058 (A pagamento).





*Avv. Antonella Falconio*  
via Garibaldi 191 Torre de' Passeri (PE)  
Tel. 0858886002 - D-fax 06233242518  
email a.falconio78@gmail.com  
pec avvantonellafalconio@cnfpec.it

Attestazione di conformità

L'Avv. Antonella Falconio, con studio in Torre de' Passeri (PE) alla via Garibaldi n. 191, quale procuratore delle Sigg.re Elia Maria Ventura, Simone Ventura, Antonio Ventura, Antonella Ventura, Edoardo Remo Ventura, Giuseppina Ventura, Sabina D'Ostilio, nel giudizio civile d'appello da instaurare dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila,

**ATTESTA**

che l'antescritta copia analogica è conforme all'originale informatico delle pagine n. 1-36-37, estratte dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II - anno 167° - numero 26 del 05/03/2026 (contrassegnata dal codice redazionale TX26ABA2068) al link "<http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/contratti>".

L'Aquila, lì 12/03/2026

  
Avv. Antonella Falconio

Antonia Palomares

1917-1918  
1919-1920  
1921-1922  
1923-1924  
1925-1926  
1927-1928  
1929-1930  
1931-1932  
1933-1934  
1935-1936  
1937-1938  
1939-1940  
1941-1942  
1943-1944  
1945-1946  
1947-1948  
1949-1950  
1951-1952  
1953-1954  
1955-1956  
1957-1958  
1959-1960  
1961-1962  
1963-1964  
1965-1966  
1967-1968  
1969-1970  
1971-1972  
1973-1974  
1975-1976  
1977-1978  
1979-1980  
1981-1982  
1983-1984  
1985-1986  
1987-1988  
1989-1990  
1991-1992  
1993-1994  
1995-1996  
1997-1998  
1999-2000  
2001-2002  
2003-2004  
2005-2006  
2007-2008  
2009-2010  
2011-2012  
2013-2014  
2015-2016  
2017-2018  
2019-2020  
2021-2022  
2023-2024  
2025-2026  
2027-2028  
2029-2030  
2031-2032  
2033-2034  
2035-2036  
2037-2038  
2039-2040  
2041-2042  
2043-2044  
2045-2046  
2047-2048  
2049-2050  
2051-2052  
2053-2054  
2055-2056  
2057-2058  
2059-2060  
2061-2062  
2063-2064  
2065-2066  
2067-2068  
2069-2070  
2071-2072  
2073-2074  
2075-2076  
2077-2078  
2079-2080  
2081-2082  
2083-2084  
2085-2086  
2087-2088  
2089-2090  
2091-2092  
2093-2094  
2095-2096  
2097-2098  
2099-2100